



CITTA' DI ERICE

PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO CENTRI DI INCONTRO TERRITORIALI PER MINORI INABILI E ANZIANI (L. R. 22/86)

Approvato con delibera C.C. n. 103 del 26/11/97, modificato con delibera C.C. n. 75 del 09/07/2002, delibera C.C. n. 77 del 17/10/2006, delibera C.C. n. 37 del 13/03/2012, delibera C.C. n.39 del 11/04/2013 delibera C.C. n.8 del 28/02/2014, delibera C.C. n.166 del 27/12/2017 e delibera C.C. n. 52 del 25.05.2018

ART. 1

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'erogazione dei servizi e i rapporti fra gli utenti del Centro Sociale Territoriale.

ART. 2

Il Centro Sociale Territoriale, come previsto dalla L.R. n. 22/86 e successivi decreti di attuazione, rappresenta una struttura territoriale articolata e flessibile, che accoglie vari servizi aperti alla collettività destinati a rispondere alle diverse esigenze della popolazione e del territorio.

In esso vengono organizzate varie attività con lo scopo di favorire processi di socializzazione nonché erogare prestazioni e servizi rispondenti alle esigenze dei cittadini e, in particolare minori, anziani (55 donne – 60 uomini) e inabili fisici e/o sensoriali non gravi, come individuati dalla norma vigente.

Per contrastare il processo di progressivo spopolamento in Erice – Centro Storico, presso il centro sociale polivalente di Erice – Centro Storico, i servizi e gli interventi sociali, culturali e ricreativi potranno essere rivolti oltre ai soggetti di cui al precedente comma anche ai giovani e ai cittadini non rientranti nella categoria anziani. Altresì, per favorire processi di socializzazione, durante il periodo estivo, i componenti del Comitato di rappresentanza del predetto Centro Sociale in Erice - centro storico potranno, per doveroso senso di ospitalità, autorizzare l'ingresso nei locali del Centro, per la partecipazione alle attività ricreativo/sociali, anche di soggetti soggiornanti sul territorio di Erice – Centro storico previa iscrizione al Centro medesimo.

Gli utenti del Centro devono trovare in esso un punto di riferimento dove trascorrere il tempo libero e trovare risposte adeguate ai bisogni espressi. A tal proposito gli stessi, possono usufruire ed avere libero accesso in qualunque stanza od ambiente esistente nei locali adibiti a Centro Sociale Territoriale, durante tutti i giorni della settimana e quindi anche nelle serate periodiche di intrattenimento che vi si svolgono.

Qualora l'Amministrazione comunale stabilisca di concedere in uso un determinato ambiente per destinarlo a finalità sociali, lo stesso potrà essere comunque utilizzato dagli utenti iscritti quando lo stesso è libero e disponibile.

ART. 3

Il cittadino residente nel Comune di Erice che desidera usufruire dei servizi e partecipare alle attività organizzate e rientra tra le tipologie di utenza previste dall'art. 2 comma II°, deve presentare istanza all'Assessorato alle Politiche Sociali su apposito modello fornito dal competente Ufficio comunale, specificando le attività per le quali chiede l'iscrizione fra a) ballo, b) giochi e tornei, c) laboratori creativi (cucito, ecc), d) sala lettura, e) TV e cineforum e allegare la seguente documentazione:

- Certificazione rilasciata dal medico curante attestante l'idoneità fisica e psichica e l'idoneità a frequentare la comunità;
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
- N. di foto pari alle attività scelte

La richiamata certificazione medica dovrà essere prodotta al competente ufficio comunale ogni anno , ad eccezione degli utenti che abbiano superato il 75° anno di età ai quali è fatto obbligo di produrla ogni 6 (sei) mesi.

Analoga procedura dovrà essere seguita dai soggiornanti in Erice- Centro storico per la frequenza del Centro sociale nel periodo estivo.

ART. 4

L'Ufficio di Servizio sociale dopo aver valutato l'istanza di ammissione, rilascerà all'utente apposita tessera (una per ogni attività scelta) che autorizza la frequenza del Centro, nella quale verrà anche specificato se lo stesso avrà diritto ad utilizzare i servizi a titolo gratuito, a parziale o totale pagamento, in riferimento alla normativa vigente.

E' consentito che l'ufficio dei Servizi Sociali rilasci ai/alle compagni/e degli utenti iscritti ai Centri Sociali Territoriali di appartenenza, anche non residenti nel Comune di Erice, apposita tessera di ingresso nei locali comunali, per consentire a coloro i quali ne faranno esplicita richiesta, controfirmata dal/dalla proprio/a compagno/a iscritto/a al centro, di partecipare a tutte le manifestazioni che si svolgono in detti Centri, e partecipare quindi, attivamente alla vita sociale della collettività ericina.

Per agevolare e sostenere processi d'integrazione fra i soggetti aventi diritto - previa intesa con i Comuni contermini - e fatte salve le necessarie condizioni di sicurezza e agibilità dei locali destinati a centri sociali, oltre che di tutela individuale, è consentito, subordinatamente alla prioritaria fruizione degli iscritti residenti, l'accesso ai soggetti regolarmente iscritti in altri centri sociali dei Comuni vicini.

ART. 5

In relazione ai bisogni dell'utenza e delle risorse e strutture disponibili può prevedersi anche l'Ufficio di Segretariato Sociale o Servizi di base per l'informazione sociale aperto a tutti i cittadini della zona di appartenenza.

Il servizio si articola secondo direttive emanate dalla regione con Decreto Presidenziale 28.05.1987.

ART. 6

L'Ufficio di Servizio Sociale terrà presso il CST uno schedario, costantemente aggiornato, riportante oltre ai dati anagrafici degli utenti, anche gli interventi attivati ed i servizi di cui gli stessi hanno usufruito.

ART. 7

Il cittadino ammesso al Centro dovrà rispettare gli orari, le regole ed ogni altra disposizione impartita dall'Amministrazione Comunale e mantenere un comportamento corretto e rispettoso degli altri; qualsiasi comportamento scorretto dovrà essere segnalato al Servizio Sociale del centro che provvederà a richiamare l'utente e, se ritenuto necessario con la relazione scritta proporrà all'Ufficio Servizio Sociale la sospensione temporanea o l'allontanamento definitivo dell'utente stesso.

ART. 8

Il Centro Sociale Territoriale osserverà un orario di apertura e chiusura stabilito in relazione ai servizi prestati e alle esigenze locali, e reso noto agli iscritti dal Comitato di Rappresentanza di ciascun Centro, previsto dal successivo art.9.

L'apertura del Centro Sociale potrà essere garantita anche in giornate o in orari non lavorativi, con forme di autogestione degli utenti o attraverso i servizi socialmente utili.

Qualora gli utenti iscritti ai centri sociali, in assenza dei componenti di Comitati di rappresentanza intendessero, anche per periodi limitati, chiedere la conduzione e la gestione del Centro sociale al quale risultano iscritti, questi dovranno essere autorizzati per iscritto dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, previa formale istanza, dichiarando di assumere ogni responsabilità riguardante danni a strutture o a cose esistenti all'interno dei locali dei Centri stessi.

Analoga responsabilità dovrà essere estesa anche ad Enti od Associazioni residenti ed operanti prevalentemente nel nostro territorio, in possesso di tutti i requisiti e le certificazioni necessarie per lo svolgimento delle attività da porre in essere all'interno dei locali comunali adibiti a Centro Sociale ed autorizzati all'uso dei Centri sociali da parte dell'Amministrazione.

ART. 9

Allo scopo di offrire all'utenza strumenti di partecipazione, deve essere costituito, su base elettorale, un Comitato di rappresentanza degli utenti con funzioni consultive.

Il Comitato di rappresentanza, costituito da un minimo di tre membri e fino ad un massimo di 5 (cinque) membri, dura in carica due anni ad eccezione del Centro sociale di Erice – Centro Storico il quale dura in carica anni quattro e viene eletto dagli utenti ammessi alla frequenza riuniti in assemblea, sulla base di unica lista nominativa ed alfabetica.

Non sono eleggibili gli utenti sottoposti a sanzioni disciplinari, per quei fatti riconducibili alle cause di ineleggibilità previsti dalla legge nelle elezioni degli organi politici dell'Ente, né coloro che sono stati eletti a far parte del Comitato di Rappresentanza negli ultimi due anni.

Le operazioni di voto si svolgeranno in un'unica giornata e verranno ritenute valide solo se avrà votato il 50% degli aventi diritto.

Nel caso in cui non si raggiunge il quorum del 50% alla prima votazione, l'operazione di voto successiva sarà ritenuta valida se avrà votato almeno 1/3 degli aventi diritto.

Nel caso in cui non si raggiunge il quorum di 1/3 le operazioni di voto successive saranno ritenute valide a maggioranza dei votanti.

Le operazioni di voto dovranno espletarsi entro il termine ordinario di giorni 30.

Ogni elettore potrà esprimere un massimo di tre preferenze e si procederà all'annullamento di schede che rappresentino più di tre preferenze o segni particolari.

Per verificare la regolarità delle operazioni di voto, verrà costituita apposita commissione composta da n. 3 utenti.

I componenti eletti nei Comitati di rappresentanza dei Centri Sociali Territoriali, debbono impegnarsi a rispettare il termine di scadenza del loro mandato, ed ove qualcuno, non dovesse rispettare tale termine di 2 (due) anni o 4 (quattro) anni per il Centro di Erice Centro Storico verrà dichiarato "inibito" a ricoprire future cariche sociali per la durata di almeno n. 2 (due) mandati equivalenti ad anni 4 (quattro) o 8 (otto) per il Centro di Erice Centro Storico .

Gli utenti eletti devono, altresì, impegnarsi a coadiuvare l'Amministrazione nell'organizzazione e gestione delle attività e dei servizi del centro. Entro 30 giorni gli utenti eletti si riuniscono e nominano al loro

interno quattro utenti – uno per centro sociale – deputati a coordinare iniziative e proposte di tutti i centri da sottoporre all'Ente.

ART. 10

Il Comitato di rappresentanza può riunirsi ogni qual volta lo ritiene opportuno dandone preavviso, di almeno un giorno, al servizio sociale e riferendo allo stesso sulle conclusioni cui perverranno. Allo stesso modo il Comitato può essere convocato dall'A.C. quando ritenuto opportuno. Di tutte le riunioni dovrà essere redatto regolare verbale che rimarrà agli atti del servizio sociale del Centro. (E' doveroso compito dei componenti dei comitati di rappresentanza, affiggere nelle bacheche esistenti all'interno dei Centri Sociali, copia dei verbali delle loro sedute, permettendo quindi, tempestiva conoscenza di quanto dagli stessi deliberato, da parte degli utenti iscritti ai Centri.)

Il rappresentante che si assenta, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive, verrà immediatamente considerato decaduto o sostituito con il primo dei non eletti.

Il presente articolo prevede l'istituto della "Surroga" applicabile nei confronti di coloro i quali risultino primi dei non eletti di ogni elezione, se ne esistono, qualora i componenti dei comitati di rappresentanza dei Centri Sociali Territoriali esistenti nel nostro Comune, in presenza di particolari esigenze, motivate limitazioni o decesso, non possono garantire la continuità della loro opera.

I Rappresentanti dei Comitati di rappresentanza potranno autorizzare l'ingresso nei locali dei Centri Sociali Territoriali, per la partecipazione alle attività pomeridiane, i cittadini anziani regolarmente iscritti in un qualunque Centro Sociale sito nel territorio nazionale, sia per doveroso senso di ospitalità oltre che per uniformarsi ad una norma prevista nei vari regolamenti nazionali. Tale ingresso, può avvenire comunque solo per un limitato periodo di tempo, stabilito in mesi 1 (uno) e previa esibizione di regolare tessera di iscrizione al Centro Sociale di provenienza in corso di validità.

ART. 11

Sulla base delle proposte avanzate da territorio, dell'analisi sociale condotta dagli operatori dei centri e in relazione alle risorse disponibili, l'Ufficio Servizio Sociale predisporrà apposito programma annuale che verrà portato a conoscenza degli utenti affinché gli stessi possano al meglio utilizzare i servizi e partecipare alle iniziative attivate.

ART. 12

Il Centro diurno potrà essere direttamente gestione del Comune oppure, ai sensi dell'art. 20 della L. R. n. 22/86, in convenzione con Enti iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R. 22/86.

ART. 13

Il presente regolamento dopo l'esecutività della delibera che ne dispone l'approvazione sarà pubblicato all'albo per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 157 dello Statuto Comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di tale pubblicazione.

ART. 14

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.